



# COMUNE DI PREDORE

- PROVINCIA DI BERGAMO -

ORIGINALE

Codice ente 10178
DELIBERAZIONE N. 17 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI TARI 2021 E  
RELATIVE AGEVOLAZIONI.**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisei** del mese di **giugno** alle ore **09.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta in modalità telematica i componenti il Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dal decreto sindacale n. 3 del 17.03.2020, emesso a seguito dell'emergenza COVID-19 e in attuazione del DPCM del 18.10.2020. Il verbale si intende assunto nel luogo della convocazione. All'appello risultano:

BERTAZZOLI PAOLO	SINDACO	Presente
BONARDI ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
GHIRARDELLI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
SERRA MARIO LUIGI	CONSIGLIERE	Assente
ALARI FIORINDO	CONSIGLIERE	Assente
PAISSONI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
BONARDI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
GHIRARDELLI ELISABETTA	CONSIGLIERE	Presente
GHIRARDELLI GABRIELE	CONSIGLIERE	Assente
MORINA MARISA	CONSIGLIERE	Assente
DOMENIGHINI GIANLUCA	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 6

Totale assenti 5

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BERTAZZOLI PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT. NUNZIO PANTO', la quale provvede alla redazione del presente verbale.

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI TARI 2021 E  
RELATIVE AGEVOLAZIONI.**

**PARERI**

**Parere di regolarità tecnica e contabile**

Il sottoscritto Andrea Dott. Pagnoni nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 153, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.,

**ESPRIME PARERE**

**FAVOREVOLE**

in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione e

**ATTESTA**

la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*Andrea Dott. Pagnoni*

## **OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI TARI 2021 E RELATIVE AGEVOLAZIONI.**

Illustra il Sindaco.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- l'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";
- il D.L. 25/05/2021 n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" all'art. 6 prevede "Agevolazioni TARI";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell' art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;

CONDIDERATO che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e di aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione n. 443/2019/R/rif. del 31/10/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;

- la deliberazione n. 57/2020/R/Rif del 03/03/2020 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) ha previsto semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI ed ha dato conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territoriale Competente;
- la deliberazione n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) ha approvato le misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani, per il periodo 2020/2021, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) ha approvato aggiornamenti al MTR (ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021), con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATO l'art.54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale “le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine del 30 giugno 2021 fissato con il Decreto-legge “Sostegni” n. 41 del 22 marzo 2021;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO il capo IV del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 24/04/2014 e ss.mm.ii che disciplina la tassa sui rifiuti TARI;

RITENUTO opportuno approvare le tariffe, per l'anno 2021, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, che disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che alla tariffa così determinata deve essere aggiunto il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, pari al 5% da corrispondere a favore dell'Amministrazione Provinciale;

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari ad euro 215.906,00, che il Comune dovrà interamente coprire con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo normalizzato sopraindicato;

RILEVATO che:

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi euro 215.906,00 e comprende i costi fissi pari ad euro 111.048,00, pari al 51,43% dell'intero costo, ed i costi variabili pari ad euro 104.858,00, pari al restante 48,57%;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le macrocategorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, e ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 51,89% per le utenze domestiche e del 48,11% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati:

CATEGORIA	KA	KB
01-Famiglie di 1 componente a disposizione	€ 0,84000	€ 1,00000
02-Famiglie di 2 componenti	€ 0,98000	€ 1,80000
02-Famiglie di 2 componenti a disposizione	€ 0,98000	€ 1,80000
03-Famiglie di 3 componenti	€ 1,08000	€ 2,30000
03-Famiglie di 3 componenti a disposizione	€ 1,08000	€ 2,30000
04-Famiglie di 4 componenti	€ 1,16000	€ 3,00000
04-Famiglie di 4 componenti a disposizione	€ 1,16000	€ 3,00000
05-Famiglie di 5 componenti	€ 1,24000	€ 3,60000
05-Famiglie di 5 componenti a disposizione	€ 1,24000	€ 3,60000
06-Famiglie di 6 o più componenti	€ 1,30000	€ 4,10000
06-Famiglie di 6 o più componenti a disposizione	€ 1,30000	€ 4,10000
07-Superfici domestiche accessorie	€ 0,84000	€ 0,00000

CATEGORIA	KC	KD
102-Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,80000	€ 6,55000
103-Stabilimenti balneari	€ 0,63000	€ 5,20000

104- <i>Esposizioni, autosaloni</i>	€ 0,43000	€ 3,55000
105- <i>Alberghi con ristorante</i>	€ 1,33000	€ 10,93000
106- <i>Alberghi senza ristorante</i>	€ 0,91000	€ 7,49000
107- <i>Case di cura e riposo</i>	€ 0,95000	€ 7,82000
108- <i>Uffici, agenzie (studi professionali fino al 31/12/2019)</i>	€ 1,00000	€ 8,21000
109- <i>Banche ed istituti di credito</i>	€ 0,58000	€ 4,78000
109- <i>Studi medici (Banche ed istituti di credito)</i>	€ 0,58000	€ 4,78000
109- <i>Studi professionali (Banche ed istituti di credito)</i>	€ 0,58000	€ 4,78000
110- <i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni</i>	€ 0,87000	€ 7,11000
111- <i>Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze</i>	€ 1,07000	€ 8,80000
112- <i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</i>	€ 1,04000	€ 8,50000
113- <i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>	€ 1,16000	€ 9,48000
114- <i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>	€ 0,91000	€ 7,50000
115- <i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>	€ 1,09000	€ 8,92000
116- <i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</i>	€ 4,84000	€ 39,67000
117- <i>Bar, caffè, pasticceria</i>	€ 3,64000	€ 29,82000
118- <i>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumeria</i>	€ 2,38000	€ 19,55000
119- <i>Plurilicenze alimentari e/o miste</i>	€ 2,08000	€ 17,00000
120- <i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</i>	€ 6,06000	€ 49,72000
121- <i>Discoteche, night club</i>	€ 1,04000	€ 8,56000
122- <i>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</i>	€ 0,58000	€ 4,78000
123- <i>Attività artigianali: parrucchiere, barbieri, estetista</i>	€ 1,16000	€ 9,48000

DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegare al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

RITENUTO di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nelle tabelle allegare alla presente deliberazione **allegato A) e B)**, finalizzate ad assicurare la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2021;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato nella misura dell'1,60%;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei Pef approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima autorità ha il potere di modificare i suddetti Pef, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni sia degli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2021;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO CHE:

- a) tra i molteplici impatti sul tessuto socio economico provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività e la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione;

- b) occorre pertanto adottare alcune azioni correttive per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito del periodo di isolamento (lockdown) decretato al livello nazionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- c) che le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di calmieramento del prelievo tributario sulla TARI, anche in risposta a aspettative particolarmente avvertite dalla comunità amministrata in ragione della difficile congiuntura economica causata dal perdurare della pandemia da COVID-19;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021 che prevede:

*“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

*2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

*3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

*4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*

*5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”*

CONSIDERATO che ad oggi il fondo di cui al citato art. 6 del D.L. n. 73/2021 non risulta ancora ripartito e che allo stato attuale è disponibile unicamente la stima effettuata da ANCI IFEL, pubblicata sul proprio sito in data 28 maggio 2021, in base alla quale verrebbero presuntivamente assegnati al Comune di Predore euro 11.351,00 per le finalità di cui alla menzionata disposizione;

VISTO il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2021 ed in particolare la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 nella quale risultano presenti fondi derivanti da contributi COVID dello scorso esercizio, non utilizzati entro il 31/12/2020;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021-2023 e le successive variazioni approvate nel corso del corrente esercizio;

RITENUTO opportuno, in funzione di quanto sopraindicato ed in relazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdurre interventi agevolativi (riduzioni) della TARI a favore delle categorie di utenze non domestiche interessate dai provvedimenti di chiusura o da misure restrittive dell'esercizio dell'attività nell'anno 2021, per le quali il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 cosiddetto D.L. "Sostegni bis" ha istituito un apposito fondo che secondo le stime di IFEL dovrebbe assegnare come contributo-agevolazione la somma di euro 11.351,00 per il Comune di Predore incrementandolo di un ulteriore importo stimato in euro 17.000,00 circa utilizzando i fondi della zona rossa di cui agli artt. 112 del D.L. 34/2020 (parte della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020), come indicato nella tabella allegata alla presente deliberazione – Allegato C;

RITENUTO opportuno inoltre con riferimento alle utenze domestiche stabilire, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, interventi agevolativi (contributo-agevolazione) rimodulando la quota variabile mediante l'applicazione di percentuali di riduzione sulle quote stesse per un importo stimato in euro 19.000,00 circa utilizzando i fondi della zona rossa di cui agli artt. 112 del D.L. 34/2020 (parte della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020), come indicato nella tabella allegata alla presente deliberazione - Allegato D;

DATO ATTO che l'applicazione degli interventi agevolativi riferiti sia alle utenze non domestiche che domestiche viene disposta contestualmente all'erogazione degli avvisi di pagamento e pertanto al 50% in acconto ed al 50% a saldo;

RITENUTO inoltre di stabilire, sulla base di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 24/04/2021, le seguenti scadenze di pagamento della tari per l'annualità 2021:

- ❖ Prima ed unica rata 16/09/2021
- ❖ Seconda rata 16/12/2021

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, che testualmente recitano:

- *“15.A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;*
- *15-bis. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*
- *15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno,*

*dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

RICHIAMATA la nota del 28/02/2014, n. 4033, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal responsabile del Servizio Finanziario, dott. Andrea Pagnoni, in ordine alla regolarità tecnica (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal responsabile del Servizio Finanziario, dott. Andrea Pagnoni, in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);

VISTI:

- il DPR 158/1999;
- le deliberazioni di ARERA 443/2019, 57/2020, 238/2020, 493/2020 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di ARERA
- il D.L. 22/03/2021, n. 41;
- il D.L. 25/05/2021 n. 73;
- l'art. 42 comma 2 lettera b) del T.U.E.L., approvato con D.lgs. 267/2000
- il d.lgs. n. 118/2011;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento disciplinante i controlli interni;

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai consiglieri:

Presenti	n. 6
Astenuti	n. =
Votanti	n. 6
Favorevoli	n. 6
Contrari	n. =

#### DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui alle allegate tabelle A) ed B), parti integrante e sostanziale del presente atto, determinate sulla

base dei coefficienti per Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kd e Ke (per le utenze non domestiche) riportati nella parte narrativa e qui richiamati per la loro formale approvazione;

3. DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo, nella misura del 5%;
4. DI DARE ATTO che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
5. DI FISSARE al 1° gennaio 2021 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;
6. DI INTRODURRE, in funzione di quanto sopraindicato ed in relazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, interventi agevolativi (riduzioni) della TARI a favore delle categorie di utenze non domestiche interessate dai provvedimenti di chiusura o da misure restrittive dell'esercizio dell'attività nell'anno 2021, per le quali il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 cosiddetto D.L. "Sostegni bis" ha istituito un apposito fondo che secondo le stime di IFEL dovrebbe assegnare come contributo-agevolazione la somma di euro 11.351,00 per il Comune di Predore incrementandolo di un ulteriore importo stimato in euro 17.000,00 circa utilizzando i fondi della zona rossa di cui agli artt. 112 del D.L. 34/2020 (parte della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020), come indicato nella tabella allegata alla presente deliberazione – Allegato C;
7. DI INTRODURRE inoltre, con riferimento alle utenze domestiche, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, interventi agevolativi (contributo-agevolazione) rimodulando la quota variabile mediante l'applicazione di percentuali di riduzione sulle quote stesse per un importo stimato in euro 19.000,00 circa utilizzando i fondi della zona rossa di cui agli artt. 112 del D.L. 34/2020 (parte della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020), come indicato nella tabella allegata alla presente deliberazione - Allegato D;
8. DI DARE ATTO che l'applicazione degli interventi agevolativi riferiti sia alle utenze non domestiche che domestiche viene disposta contestualmente all'erogazione degli avvisi di pagamento e pertanto al 50% in acconto ed al 50% a saldo;
9. DI CONFERMARE, sulla base di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 24/04/2021, le seguenti scadenze di pagamento della tari per l'annualità 2020:
  - Prima ed unica rata 16/09/2021
  - Seconda rata 16/12/2021
10. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento Tributi provvederà alla trasmissione di copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), come previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, così come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n.58;

Indi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

SU INVITO del Sindaco Presidente, che pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante la necessità di procedere urgentemente con gli atti successivi e conseguenti;

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai consiglieri:

Presenti n. 6

Astenuti n. =  
Votanti n. 6  
Favorevoli n. 6  
Contrari n. =

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.Lgs. n.267.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

\*\*\*\*\*

Il Sindaco  
BERTAZZOLI PAOLO

Il Segretario Comunale  
DOTT. NUNZIO PANTO'

---

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell' art.124, 1° comma, del D.Lvo 18 agosto 2000, n.267, è stata affissa in copia all' Albo Pretorio il giorno 30.06.2021 e che vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 30.06.2021 al 15.07.2021.

Addì 30.06.2021

Il Segretario Comunale  
DOTT. NUNZIO PANTO'

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare entro dieci giorni dall'affissione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lvo n.267/2000.

Addì\_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
DOTT. NUNZIO PANTO'

---

## Allegato A



### TARI 2021 UTENZE NON DOMESTICHE

<i>Categoria</i>	<i>KC</i>	<i>KD</i>	<i>Quota fissa</i>	<i>Quota variabile</i>
<i>101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</i>	€ 0,51000	€ 4,20000	€ 0,90170	€ 0,85360
<i>102-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</i>	€ 0,80000	€ 6,55000	€ 1,41440	€ 1,33110
<i>103-Stabilimenti balneari</i>	€ 0,63000	€ 5,20000	€ 0,00000	€ 0,00000
<i>104-Esposizioni, autosaloni</i>	€ 0,43000	€ 3,55000	€ 0,00000	€ 0,00000
<i>105-Alberghi con ristorante</i>	€ 1,33000	€ 10,93000	€ 2,35140	€ 2,22130
<i>106-Alberghi senza ristorante</i>	€ 0,91000	€ 7,49000	€ 0,00000	€ 0,00000
<i>107-Case di cura e riposo</i>	€ 0,95000	€ 7,82000	€ 1,67960	€ 1,58920
<i>108-Uffici, agenzie (studi professionali fino al 31/12/2019)</i>	€ 1,00000	€ 8,21000	€ 1,76800	€ 1,66850
<i>109-Banche ed istituti di credito</i>	€ 0,58000	€ 4,78000	€ 1,02540	€ 0,97140
<i>109-Studi medici (Banche ed istituti di credito)</i>	€ 0,58000	€ 4,78000	€ 1,02540	€ 0,97140
<i>109-Studi professionali (Banche ed istituti di credito)</i>	€ 0,58000	€ 4,78000	€ 1,02540	€ 0,97140
<i>110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli</i>	€ 0,87000	€ 7,11000	€ 1,53820	€ 1,44500
<i>111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</i>	€ 1,07000	€ 8,80000	€ 1,89180	€ 1,78840
<i>112-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</i>	€ 1,04000	€ 8,50000	€ 1,83870	€ 1,72740
<i>113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>	€ 1,16000	€ 9,48000	€ 2,05090	€ 1,92660
<i>114-Attività industriali con capannoni di produzione</i>	€ 0,91000	€ 7,50000	€ 1,60890	€ 1,52420
<i>115-Attività artigianali di produzione beni specifici</i>	€ 1,09000	€ 8,92000	€ 1,92710	€ 1,81280
<i>116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</i>	€ 4,84000	€ 39,67000	€ 8,55710	€ 8,06210
<i>117-Bar, caffè, pasticceria</i>	€ 3,64000	€ 29,82000	€ 6,43550	€ 6,06030
<i>118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumeria</i>	€ 2,38000	€ 19,55000	€ 4,20780	€ 3,97310
<i>119-Plurilicenze alimentari e/o miste</i>	€ 2,08000	€ 17,00000	€ 3,67740	€ 3,45490
<i>120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</i>	€ 6,06000	€ 49,72000	€ 10,71410	€ 10,10450
<i>121-Discoteche, night club</i>	€ 1,04000	€ 8,56000	€ 1,83870	€ 1,73960
<i>122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</i>	€ 0,58000	€ 4,78000	€ 1,02540	€ 0,97140
<i>123-Attività artigianali: parrucchiere, barbiere, estetista</i>	€ 1,16000	€ 9,48000	€ 2,05090	€ 1,92660

## Allegato B



### TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE

<i>Categoria</i>	<i>KA</i>	<i>KB</i>	<i>Quota fissa</i>	<i>Quota variabile</i>
<i>01-Famiglie di 1 componente</i>	€ 0,84000	€ 1,00000	€ 0,37020	€ 23,61290
<i>01-Famiglie di 1 componente a disposizione</i>	€ 0,84000	€ 1,00000	€ 0,37020	€ 23,61290
<i>02-Famiglie di 2 componenti</i>	€ 0,98000	€ 1,80000	€ 0,45120	€ 44,35340
<i>02-Famiglie di 2 componenti a disposizione</i>	€ 0,98000	€ 1,80000	€ 0,45120	€ 44,35340
<i>03-Famiglie di 3 componenti</i>	€ 1,08000	€ 2,30000	€ 0,47380	€ 55,14170
<i>03-Famiglie di 3 componenti a disposizione</i>	€ 1,08000	€ 2,30000	€ 0,47380	€ 55,14170
<i>04-Famiglie di 4 componenti</i>	€ 1,16000	€ 3,00000	€ 0,50500	€ 70,40560
<i>04-Famiglie di 4 componenti a disposizione</i>	€ 1,16000	€ 3,00000	€ 0,50500	€ 70,40560
<i>05-Famiglie di 5 componenti</i>	€ 1,24000	€ 3,60000	€ 0,55240	€ 86,35740
<i>05-Famiglie di 5 componenti a disposizione</i>	€ 1,24000	€ 3,60000	€ 0,55240	€ 86,35740
<i>06-Famiglie di 6 o più componenti</i>	€ 1,30000	€ 4,10000	€ 0,57920	€ 98,35150
<i>06-Famiglie di 6 o più componenti a disposizione</i>	€ 1,30000	€ 4,10000	€ 0,57920	€ 98,35150
<i>07-Superfici domestiche accessorie</i>	€ 0,84000	€ 0,00000	€ 0,37020	€ 0,00000



**TARI 2021**  
**RIDUZIONI-AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>CAT.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>% RIDUZIONE QUOTA FISSA + VARIABILE</b>
102	102-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	50,00%
105	105-Alberghi con ristorante	50,00%
110	110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	50,00%
116	116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	50,00%
117	117-Bar, caffè, pasticceria	50,00%
121	121-Discoteche, night club	50,00%
122	122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	50,00%
123	123-Attività artigianali: parrucchiere, barbiere, estetista	50,00%



**TARI 2021**  
**RIDUZIONI-AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE**

<b>CAT.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>% RIDUZIONE QUOTA VARIABILE</b>
01	01-Famiglie di 1 componente	50,00%
	01-Famiglie di 1 componente a disposizione	-
02	02-Famiglie di 2 componenti	50,00%
	02-Famiglie di 2 componenti a disposizione	-
03	03-Famiglie di 3 componenti	50,00%
	03-Famiglie di 3 componenti a disposizione	-
04	04-Famiglie di 4 componenti	50,00%
	04-Famiglie di 4 componenti a disposizione	-
05	05-Famiglie di 5 componenti	50,00%
	05-Famiglie di 5 componenti a disposizione	-
	07-Superfici domestiche accessorie	-
06	06-Famiglie di 6 o più componenti	50,00%
	06-Famiglie di 6 o più componenti a disposizione	-